

**REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO FRA LA S.P. CANALE
NAVIGLIO E LA S.P. S. VITALE, CON CONTESTUALE SOPPRESSIONE DEL
PASSAGGIO A LIVELLO POSTO AL KM 17+748 (VIA BAGNOLI
SUPERIORE) DELLA LINEA CASTEL BOLOGNESE - RAVENNA**

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., (di seguito, per brevità RFI) per la quale, interviene nel presente atto l'ing. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____, come risulta dalla Procura speciale conferitagli in data _____ con atto a rogito n. _____ del Notaio . _____ repertoriato al n. _____, domiciliato per la carica in _____, in esecuzione di _____;

e

COMUNE DI BAGNACAVALLO, (di seguito per brevità Comune), per il quale interviene nel presente atto il Sig _____ nato/a a _____ il _____ nella sua qualità di _____, in esecuzione della delibera _____;

e

REGIONE EMILIA ROMAGNA, (di seguito per brevità Regione), per la quale interviene nel presente atto il Sig _____ nato/a a _____ il _____ nella sua qualità di _____, in esecuzione della delibera _____;

e

PROVINCIA DI RAVENNA, (di seguito per brevità Provincia), per la quale interviene nel presente atto il Sig _____ nato/a a _____ il _____ nella sua qualità di _____, in esecuzione della delibera _____;

PREMESSE

- RFI è autorizzata - in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di riferimento - a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;
- per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1 L. 189/1983; art. 1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d'intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art.2 della Legge

354/1998);

- che, ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità all'Ente proprietario delle strade interessate, ad eccezione delle opere d'arte ricomprese nel corpo della ferrovia.
- il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (di seguito, il "Piano") corrisponde pertanto ad un programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;
- la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;
- il suddetto piano di soppressione dei passaggi a livello può essere realizzato con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del "Piano" da parte delle amministrazioni locali (nella specie, "Provincia"), nel cui territorio insistono le opere medesime, ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell'entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d'intervento stesso;
- in data 15/11/2011 RFI, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ravenna e Comune di Bagnacavallo hanno sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per la soppressione dei passaggi a livello in territorio del Comune di Bagnacavallo" posti ai km 17+748 (via Bagnoli Superiore), 18+574 e 19+005 della linea Castel Bolognese - Ravenna mediante la realizzazione di opere sostitutive;
- il richiamato Protocollo prevede la realizzazione per fasi delle opere sostitutive, con la progettazione ed esecuzione delle opere attribuita ad RFI e con il cofinanziamento del Comune e di RFI medesima, rinviando a successive e separate convenzioni attuative le definizioni esecutive di tutti gli interventi e dei meccanismi di riparto delle risorse e le modalità di cofinanziamento;
- successivamente è stata sottoscritta dal Comune e da RFI una "Dichiarazione di intenti" in data 10/09/2015, prot. Comune Bagnacavallo n°7855, successivamente ratificata dal Comune con Deliberazione n°234 del 11/12/2015, ove si individuava RFI quale Stazione Appaltante e inquadrando quindi ed in via definitiva a mero contributo il cofinanziamento reso dal Comune

di Bagnacavallo;

- nello specifico, la Convenzione attuativa prevista al richiamato Protocollo regola il complesso degli impegni assunti dalle Parti al peculiare scopo di conseguire un interesse di pubblica utilità - attuazione del Piano di soppressione dei passaggi a livello - che trova giustificazione nella legislazione speciale di riferimento, di cui la presente Convenzione costituisce momento attuativo;
- ne consegue che il programma per la realizzazione delle opere sostitutive connesse al Piano di soppressione dei passaggi a livello discende direttamente dalle succitate leggi speciali, e non già dalla Convenzione che costituisce mero atto di regolamentazione di impegni reciprocamente assunti dalle Parti e corrispondenti a logiche di pubblica utilità;
- tanto premesso e specificato, si stipula la presente Convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione del Passaggio a Livello al Km 17+748 della linea Castel Bolognese - Ravenna e per la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione delle opere sostitutive.

ART. 1 - OGGETTO

RFI provvederà a propria cura e spese e con il contributo del Comune di Bagnacavallo, della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Ravenna alla realizzazione del collegamento viario fra la strada provinciale SP n.8 Canale Naviglio, l'area produttiva Naviglio a Sud e la strada provinciale SP n.253 San Vitale con la conseguente soppressione del passaggio a livello al km 17+748, mediante realizzazione delle opere sostitutive condivise, delle opere di collegamento con la viabilità esistente e delle opere idrauliche conseguenti.

Gli enti sottoscrittori riconoscono a RFI piena autonomia operativa e procedurale, nonché sulle scelte afferenti le modalità di completamento della progettazione ed esecuzione lavori, fermo restando quanto previsto nel presente atto e al rispetto della vigente normativa.

ART. 2 - PROGETTAZIONE

RFI provvederà alla redazione di tutte le fasi e parti progettuali. RFI provvederà inoltre a sottoporre immediatamente all'attenzione del Comune eventuali maggiori prestazioni, non ricomprese nell'originario affidamento, che dovessero in seguito emergere, per una verifica congiunta, nonché per la valutazione della congruità del relativo costo; conseguentemente nessun intervento che comporti una modifica del quadro economico o una modifica rilevante al progetto definitivo potrà essere realizzato senza il previo parere favorevole del Comune e della Provincia per le opere di sua competenza.

Le opere oggetto della progettazione ed esecuzione da parte di RFI per la realizzazione del collegamento viario fra la strada provinciale SP n.8 Canale Naviglio, l'area produttiva Naviglio a Sud e la strada provinciale SP n.253 San Vitale con la conseguente soppressione del passaggio a livello al km 17+748 consistono nella realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclo - pedonale al km 17+760 circa della menzionata linea ferroviaria dell'altezza netta utile di 5.00 m, con una sede stradale a doppio senso di marcia composta da due corsie da 3.25 m, due banchine da 1.00 m e pista ciclopedonale in sede propria della larghezza di m. 2,50. L'intervento si completa con la realizzazione delle rampe di risalita dal

sottopasso nonché della “bretella di collegamento” tra l'area produttiva Naviglio a Sud e la strada provinciale San Vitale e tutte le opere di connessione e collegamento con la viabilità comunale esistente (Via Fornazzo e Via Bagnoli Superiore).

Le suddette opere saranno realizzate in base al progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi.

RFI si riserva in ogni caso la più ampia facoltà di apportare al progetto tutte quelle modifiche derivanti da sopraggiunte circostanze e/o necessità che, senza alterare le caratteristiche e le funzionalità essenziali delle opere approvate con il progetto definitivo, e senza comportare costi aggiuntivi non precedentemente concordati con il Comune di Bagnacavallo, risultassero convenienti all'atto dell'esecuzione dei lavori, per la stabilità delle opere stesse e per le esigenze del servizio ferroviario, senza che in relazione a tali modifiche il Comune possa sollevare eccezioni o pretendere somme e/o indennizzi di sorta.

Del pari RFI potrà sospendere per esigenze connesse all'esercizio ferroviario e a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, i lavori di propria competenza, senza che la Provincia possa in tale evenienza, pretendere somme e/o indennità di sorta.

RFI procederà alla progettazione delle opere nonché all'appalto dei relativi lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, nonché all'osservanza della vigente normativa europea in materia di appalti pubblici, procedendo ad apposita gara con successiva formalizzazione dei conseguenti contratti, nonché alla direzione dei lavori fino al collaudo dei lavori appaltati ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 3 - DIRITTO DI PASSAGGIO

La soppressione del passaggio a livello e la relativa realizzazione dell'opera sostitutiva, comportano l'estinzione del diritto di passo pedonale e carraio attualmente esercitato a mezzo del passaggio a livello che interseca la linea ferroviaria al Km 17+748 della linea Castel Bolognese - Ravenna, con la conseguenza che il suddetto diritto sarà esercitato dal Comune per sé e per gli aventi diritto o causa ora per allora ed ad ogni effetto di legge, attraverso l'opera sostitutiva stessa.

RFI si riserva di avvalersi del diritto di passaggio sulla sede dei tronchi stradali ora adducanti al sopprimendo passaggio a livello, per l'accesso alla sede ferroviaria dopo la soppressione dell'attraversamento stesso, qualora i suddetti tronchi di strade vengano declassati o alienati, con limitazioni al loro uso; tale diritto avrà efficacia anche nei confronti di terzi.

Dopo la soppressione del passaggio a livello, si procederà all'accatastamento a favore di RFI delle aree costituenti l'attuale attraversamento a raso, qualora già non lo sia, che il Comune, con il presente Atto, autorizza sin d'ora.

ARTICOLO 4 - COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E ESPROPRI

RFI eseguirà, a propria cura e spese e con il cofinanziamento di Comune e Regione, la progettazione, la verifica e la validazione della progettazione stessa nonché la

realizzazione dell'opera sostitutiva di cui al precedente art. 2, ad eccezione delle seguenti incombenze che saranno a carico del Comune.

Il Comune s'impegna a provvedere a propria cura e spese:

- alle deviazioni del traffico stradale, durante la realizzazione di tutte le opere sostitutive oggetto del presente Atto, su percorsi alternativi, qualora si rendesse necessario nelle varie fasi lavorative compresa la predisposizione di apposita segnaletica stradale nonché all'attuazione di una preventiva informazione agli utenti proprio in dipendenza della soppressione del passaggio a livello in argomento;
- al coordinamento, d'intesa con RFI, del censimento dei "sottoservizi" presenti in prossimità delle zone interessate dalla realizzazione delle opere, concordando con gli Enti gestori dei "sottoservizi" le modalità ed i tempi per eventuali spostamenti e/o modifiche che saranno necessarie per la realizzazione delle opere oggetto del presente Atto;
- a sostenere tutte le spese relative all'erogazione dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti elettrici ed in particolare per il funzionamento dell'impianto di sollevamento e smaltimento delle acque meteoriche e dell'impianto d'illuminazione a servizio del sottovia di cui alla presente convenzione.

La Provincia s'impegna a provvedere a propria cura e spese:

- alle deviazioni del traffico stradale, durante la realizzazione di tutte le opere sostitutive oggetto del presente Atto, su percorsi alternativi, qualora si rendesse necessario nelle varie fasi lavorative compresa la predisposizione di apposita segnaletica stradale nonché all'attuazione di una preventiva informazione agli utenti proprio in dipendenza della soppressione del passaggio a livello in argomento;

RFI si impegna e si obbliga a sua cura, spese e responsabilità all'acquisizione di tutte le aree funzionali all'esecuzione degli interventi fatta eccezione per quanto di seguito riportato.

Le aree di proprietà del Comune e della Provincia funzionali sia temporaneamente sia permanentemente allo scopo di cui sopra, saranno dal Comune e della Provincia medesimi, nell'ambito delle rispettive competenze, messe a disposizione di RFI, senza compenso alcuno, prima dell'inizio dei lavori.

Analogamente le aree di proprietà di RFI funzionali sia temporaneamente sia permanentemente allo scopo di cui sopra, saranno da RFI medesima messe a disposizione senza compenso alcuno.

Il Comune e la Provincia, sempre nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno inoltre a disporre, su richiesta di RFI, le limitazioni al traffico stradale o ai sottoservizi riconosciute necessarie per l'esecuzione delle opere sostitutive.

Le sopradette limitazioni saranno specificate da RFI prima dell'inizio dei lavori e saranno regolamentate da apposito verbale di accordi, redatto in contraddittorio da rappresentanti del Comune, della Provincia e di RFI, nel quale verranno stabilite il tipo e la durata delle limitazioni stesse.

RFI provvederà inoltre a sua cura e spese:

- all'adeguamento e/o allo spostamento dei servizi ferroviari, degli impianti ferroviari

- e delle utenze non ferroviarie che interferiscono con l'opera sostitutiva descritta al precedente articolo 2 del presente Atto;
- alla soppressione del passaggio a livello mediante la rimozione dei relativi impianti;
 - all'esecuzione dei lavori, sia provvisori che definitivi che si rendessero necessari per garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I lavori di competenza RFI potranno avere inizio dopo che il Comune e la Provincia avranno completato le attività di loro competenza sopra descritte.

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONI

RFI provvederà ad ottenere tutte le autorizzazioni a qualunque titolo occorrenti, da parte degli Organi o Enti preposti alla tutela del territorio, dei Beni Ambientali, Architettonici, Paesaggistici e simili, o aventi competenza in materia urbanistica, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli dei Vigili del Fuoco e Autorità Militari e ogni altro parere o nulla osta, assenso previsto dalla vigente normativa.

ART. 6 - ESECUZIONE OPERE - CONSEGNA DELLE OPERE E SOPPRESSIONE DEL P.L.

Ultimati i lavori di propria competenza e dopo l'esito positivo del collaudo statico e funzionale, RFI inviterà il Comune ad effettuare congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto risultare da apposito verbale sottoscritto dagli incaricati da RFI e dal Comune.

Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti e/o manchevolezze, RFI farà eseguire i lavori di riparazione e di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso, sarà fissata una nuova data per la successiva visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori.

Attestata la regolare esecuzione dei lavori, con la sottoscrizione del verbale sopra richiamato, l'opera sostitutiva di cui al precedente articolo 2 come pure le aree sulle quali insiste l'opera medesima verranno consegnate al Comune che, ora per allora, si impegna a provvedere all'apertura al pubblico transito dell'opera sostitutiva oggetto della presente convenzione.

Il passaggio a livello posto al Km 17+748 della linea Castel Bolognese - Ravenna sulla strada comunale denominata Via Bagnoli ricadente nel territorio comunale di Bagnacavallo, verrà soppresso con l'avvio dei lavori di realizzazione del sottovia al km 17+760 della medesima linea di cui al precedente articolo 2 del presente Atto.

Per attuare l'opera di cui sopra, RFI comunicherà la data di soppressione con un preavviso non minore di sessanta giorni al Comune al fine di consentire la predisposizione della relativa ordinanza di chiusura al traffico e di deviazione di itinerari.

Quindi, da tale data, senza altre formalità, RFI è sin da ora autorizzata dal Comune a sopprimere definitivamente l'esercizio dell'attraversamento della sede ferroviaria al Km 17+748 della linea Castel Bolognese - Ravenna ed a provvedere alla contestuale soppressione del passaggio a livello mediante adeguata recinzione.

Qualora il Comune non provvedesse ad emettere l'Ordinanza di chiusura definitiva della strada in corrispondenza del passaggio a livello entro il termine sopra indicato non consentendo quindi il regolare avvio dei lavori sarà soggetto ad una penale di € 200,00 per ogni giorno di prolungato esercizio del passaggio a livello oltre la

scadenza sopra riportata.

ART. 7 - DIRITTO DI PASSAGGIO

Il Comune si obbliga a tenere RFI completamente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa e/o molestia da parte degli aventi diritto e/o di terzi in conseguenza della soppressione del citato passaggio a livello e con ciò si impegna, in conseguenza di quanto sopra, a comporre e risolvere, a propria cura e spese, eventuali vertenze.

ART. 8 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA

L'intervento verrà finanziato con le seguenti modalità:

- è interamente a carico di RFI il finanziamento delle spese relative alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in esecuzione, agli oneri per sorveglianza, agli oneri per rallentamenti ed interferenze all'esercizio ferroviario, alle spese generali, all'IVA.
- sulle rimanenti voci di spesa del quadro economico il finanziamento è determinato in misura fissa in €. 671.000,00 da RFI, in €. 600.000,00 dalla Provincia di Ravenna, in €. 3.000.000,00 dalla Regione Emilia Romagna e per la restante parte dal Comune di Bagnacavallo.

Per il costo dell'intervento si fa riferimento ai costi definiti in sede di affidamento, sulla base del progetto definitivo oggetto della conferenza dei servizi. Per le voci di spesa che non sono oggetto dell'affidamento si fa riferimento al quadro economico del progetto definitivo e ai successivi atti attuativi. Eventuali modifiche che comportino costi ulteriori dovranno essere concordate con il Comune.

In considerazione degli oneri reciproci come sopra indicati e in esecuzione della Dichiarazione di intenti sopra citata, il Comune di Bagnacavallo viene immesso nella proprietà del casello da demolire e della relativa area di sedime e pertinenze, di proprietà di RFI, posti in prossimità del passaggio a livello al Km 17+748 della linea Castalbolognese - Ravenna sulla Via Bagnoli Superiore, interferenti con la realizzazione dell'opera sostitutiva del passaggio a livello medesimo, all'atto della presa in carico dell'intera opera.

Il prezzo di acquisto del casello e relativa area di sedime e pertinenze sarà quello risultante dall'assenso dell'Agenzia del Demanio in base alla perizia di stima inoltrata dal Comune, secondo la procedura definita dalla vigente normativa in materia di acquisti immobiliari degli enti locali.

ART. 9 - ALTRI ONERI GENERALI IN CAPO AL COMUNE

RFI provvederà, a sua cura e spese, all'adeguamento e/o allo spostamento dei servizi interferenti con le opere sostitutive descritte al presente articolo 3.

Il Comune provvederà a disporre, su richiesta di RFI, le limitazioni al traffico stradale o ai sottoservizi riconosciute necessarie per l'esecuzione delle opere sostitutive.

Le sopradette limitazioni saranno specificate da RFI prima dell'inizio dei lavori e saranno regolamentate da apposito accordo, redatto in contraddittorio da rappresentanti del Comune e/o Provincia e di RFI, nel quale verranno stabilite il tipo e la durata delle limitazioni stesse.

ART. 10 - CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO

Le attività saranno condotte secondo il cronoprogramma da definire alla chiusura della conferenza dei servizi, che le parti si impegnano congiuntamente a dare piena e rigorosa attuazione.

ART. 11 - PAGAMENTI

In corrispondenza della pubblicazione del bando di gara, della consegna dei lavori, dell'avanzamento del 50% e del 75% dei lavori, dell'ultimazione dei lavori stessi e della contestuale attivazione delle opere al pubblico transito nonché dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, gli enti sottoscrittori della presente convenzione, entro 60 giorni dalla richiesta di RFI provvederanno a liquidare il contributo di rispettiva competenza, indicato nel precedente articolo 8, secondo le seguenti modalità:

- il Comune liquiderà l'ammontare del 5% dell'importo di cui all'art. 8 comma 2 dalla pubblicazione del bando di gara; del 20% dell'importo alla consegna dei lavori; del 25% dell'importo alla registrazione dell'avanzamento dei lavori nella misura del 50%; del rimanente 10% dell'importo all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo previa rendicontazione da parte di RFI delle spese effettivamente sostenute. Qualora le spese sostenute dovessero essere inferiori rispetto a quelle preventivate le relative economie andranno a scomputo del saldo del finanziamento previsto a carico del Comune.

-la Provincia liquiderà la propria quota alla registrazione dell'avanzamento dei lavori nella misura del 75%;

-la Regione liquiderà l'importo di € 1.650.000,00 alla registrazione dell'avanzamento dei lavori nella misura del 75% e la rimanente quota di € 1.350.000,00 all'ultimazione dei lavori stessi e alla contestuale attivazione delle opere al pubblico transito.

ART. 12 - DECORRENZA E DURATA

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e della Provincia, come da relativo atto.

ART. 13 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Le opere indicate nel precedente articolo 3, ad eccezione di quelle che rimangono di proprietà di RFI, si intendono acquisite dal Comune e dalla Provincia, per le parti di rispettiva competenza, i quali, formalmente, le prendono in carico all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna.

Dal momento di apertura al transito delle opere sostitutive, il Comune e la Provincia, per le parti di rispettiva competenza, si impegnano a provvedere in perpetuo, a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla pubblica viabilità, provvedendo, conseguentemente, a tutte le incombenze connesse con la circolazione stradale ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda le strutture portanti del sottovia ricadenti nel sedime di RFI sarà a carico della stessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, essendo la proprietà di esse di esclusiva titolarità di RFI.

Il Comune non avrà nessun onere sulle aree di proprietà di RFI sulle quali o sotto le quali insiste l'opera sostitutiva, salva la facoltà di poterne fruire, ai fini della continuità viaria nelle modalità e condizioni previste nel presente Atto.

RFI si riserva il diritto di interrompere temporaneamente il traffico stradale, in corrispondenza dei manufatti sopra indicati, quando, a proprio giudizio, ciò si

rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portanti, ovvero per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente gli impianti e il traffico. In tali evenienze RFI si impegna comunque ad assicurare il minor aggravio per la circolazione stradale.

Qualora per gli interventi di manutenzione cui è tenuto il Comune dovessero essere interessati i manufatti attraversanti la sede ferroviaria, il Comune stesso dovrà darne avviso a RFI.

ART. 14 - INADEMPIENZA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE

Qualora RFI riscontrasse un inadempimento da parte del Comune degli oneri di manutenzione di sua spettanza, tale da compromettere la stabilità dell'opera, nonché la sicurezza e/o regolarità dell'esercizio ferroviario medesimo, procederà a darne opportuna comunicazione/segnalazione all'ente competente, che si obbliga fin d'ora ad effettuare tempestivamente, e comunque non oltre il termine che sarà indicato da RFI, gli interventi necessari a garantire l'efficienza e la funzionalità delle opere stesse.

Nel caso in cui il Comune non provvedesse nei suddetti termini, a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI eseguirà i lavori necessari, dandone preventiva comunicazione al Comune, che ne autorizza sin d'ora l'esecuzione, obbligandosi, in tale evenienza, a rimborsare integralmente ad RFI i costi sostenuti per i suddetti interventi, comprensivi di spese generali ed IVA, se dovuta, dietro emissione di relativa fattura.

RFI è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione del traffico connessa all'esecuzione dei suddetti lavori.

La stessa disciplina troverà applicazione a parti invertite, qualora sia RFI ad essere inadempiente agli oneri di manutenzione a proprio carico, interferenti con il traffico veicolare.

ART. 15 - CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI

Nel caso che le strade servite dalle opere sostitutive di cui al presente Atto dovessero essere trasferite dal Comune ad altro Ente pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione dovranno essere inseriti nell'Atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o di uso, previa comunicazione scritta a RFI.

ART. 16 - VARIAZIONE MANUFATTI

Il Comune, dando atto che le opere sostitutive sono state progettate anche in funzione dei prevedibili futuri sviluppi della viabilità ordinaria, riconosce che nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di RFI per eventuali diverse o maggiori esigenze di detta viabilità stradale.

Qualora in qualsiasi tempo dette opere sostitutive risultassero in tutto o in parte incompatibili, a giudizio di RFI, sia con i futuri ampliamenti e modificazioni degli impianti ferroviari, sia con lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire, sia con future esigenze dell'esercizio ferroviario, per cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere stesse, RFI provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie modifiche garantendo comunque le caratteristiche tecnico-funzionali delle di cui all'art. 3 di questa Convenzione e il mantenimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e 2. In tale evenienza, il Comune potrà soltanto richiedere che le nuove opere, o le modifiche di quelle oggetto del presente Atto non rechino pregiudizio alle esigenze della viabilità indicate nella presente convenzione.

Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del Comune, saranno attuate a totale carico del Comune stesso e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti.

ART. 17 - CONDOTTE -ATTRAVERSAMENTI - MANUFATTI

Il Comune avrà la facoltà di far passare in corrispondenza dei manufatti principali oggetto del presente atto proprie condutture elettriche, telefoniche, idriche ecc., munite di adeguata protezione catodica contro la corrosione elettrolitica collocandole in appositi cunicoli con divieto assoluto di ancorarle alle strutture dei sottopassi e con l'obbligo di ottenere il preventivo assenso di RFI, a seguito di apposita domanda corredata da relazione e disegni con la precisazione delle modalità di esecuzione e delle caratteristiche tecniche di tali impianti.

RFI si riserva la facoltà di non rilasciare l'autorizzazione, qualora gli impianti fossero ritenuti incompatibili con la sicurezza del traffico ferroviario. Il passaggio di tali impianti non comporta un asservimento a titolo oneroso per l'Ente richiedente. RFI potrà servirsi senza eccezione delle strutture dei manufatti suddetti per poggiarvi e sostenervi le proprie condutture di qualsiasi genere e destinazione (cavi, segnali, linee di contatto ecc.), senza che ciò comporti alcun onere a suo carico e senza arrecare alcun intralcio alla viabilità e alla manutenzione delle opere.

Il Comune s'impegna a rispettare tutte le precauzioni e/o misure necessarie per evitare pregiudizio agli impianti ferroviari, nonché ad osservare le norme vigenti, anche di carattere regolamentare interno previste nella legislazione speciale. Il medesimo impegno è assunto da RFI per evitare il pregiudizio alla circolazione stradale e alla manutenzione delle opere.

ART. 18 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

Gli enti firmatari si mantengono reciprocamente interamente sollevati ed indenni da qualunque responsabilità ascrivibile all'altro ente, nonché da ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione o azione in relazione alle procedure connesse con l'acquisizione delle aree nonché in pendenza dell'apertura al transito delle opere sostitutive oggetto del presente atto, tenuto conto che la soppressione del passaggio a livello avverrà in anticipo rispetto all'apertura all'esercizio delle opere sostitutive.

RFI si obbliga a tenere sollevato e indenne il Comune e gli altri enti firmatari da qualunque responsabilità nonché da ogni danno o molestia cagionata terzi o al Comune stesso, per qualsiasi causa, ragione o azione in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione.

ART. 19 - SFRUTTAMENTO SPAZI PUBBLICITARI NEI CANTIERI DI LAVORO

Lo sfruttamento pubblicitario degli spazi disponibili in relazione alla realizzazione delle opere, sia in corso dei lavori che in epoca successiva, sarà oggetto di separato accordo tra RFI o per essa altro soggetto delegato ed il Comune.

ART. 20 - SPESE DI STIPULAZIONE

Le spese di stipulazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti sono a carico di RFI.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento dell'imposta sarà dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione.

ART. 21 - DOMICILIO DELLE PARTI

Il Comune dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 00257850396 e che il proprio domicilio fiscale è la sede municipale di piazza Libertà,12, 48012 - Bagnacavallo.

RFI dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 01585570581 e che il proprio domicilio fiscale è in Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 - Roma.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 23 - VALIDITA' E STIPULA

La presente Convenzione è valida e vincola sin d'ora la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Ravenna, il Comune ed RFI essendo stato lo schema di Convenzione approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera di _____ n. ____ del _____, dalla Provincia di Ravenna con delibera di _____ n. ____ del _____, dal Comune con delibera di _____ n. ____ del _____ e da RFI con delibera del Referente di Progetto Programma Soppressione PL e Risanamento Acustico n. ____ del _____.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì, _____

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. _____

Per il Comune di Bagnacavallo _____

Per la Regione Emilia Romagna _____

Per la Provincia di Ravenna _____